



COMUNE DI BISACQUINO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Via Stazione, 24 – 90032 Bisacchino (PA)
protocollo@pec.comune.bisacchino.pa.it



ORDINANZA del SINDACO

n. 26 del 7 maggio 2020

OGGETTO: *EMERGENZA COVID-19 – MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV2, PER LA FRUIZIONE DI SPAZI PUBBLICI E DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI*

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana contingibile e urgente n. 18 del 30 aprile 2020 con la quale sono state abrogate tutte le precedenti ordinanze regionali ed è stato recepito nel territorio della Regione Siciliana il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana contingibile e urgente n. 20 del 1 maggio 2020 rettificativa dell'ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020;

Vista in ultimo, la Circolare esplicativa n. 13 del 6 maggio 2020 del D.R.P.C. la quale espressamente prevede che il commercio a dettaglio su aree pubbliche, nonché la vendita in forma itinerante è consentita per i soli generi alimentari e purché l'attività sia regolamentata dai sindaci per evitare assembramenti e per garantire il distanziamento interpersonale e il rispetto delle misure igieniche precauzionali;

Ritenuto necessario e urgente regolamentare le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione sul territorio comunale della malattia infettiva da COVID – 19, nella così detta “Fase 2” ovvero fino al

17 maggio 2020;

Tenuto conto, altresì, delle misure straordinarie adottate dal Governo nonché delle raccomandazioni provenienti dal Ministero della Salute;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, nell'ambito del territorio comunale;

Visto l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute pubblica come diritto fondamentale del cittadino;

Dato atto che l'istruttoria della presente ordinanza è stata svolta dal Responsabile del Servizio comunale di Protezione civile in qualità di Responsabile del Procedimento che ne attesta la regolarità amministrativa ex art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali con particolare riferimento all'art. 107;

Visto il vigente Statuto Comunale, in materia di salute;

Visti gli artt. 50 T.U.E.L.;

Visto l'O.R.E.LL

ORDINA

per le motivazioni esplicitate in premessa che qui integralmente si richiamano:

Articolo 1

(disposizioni comuni per lo svolgimento di attività commerciali e produttive)

1. Sono consentite nel territorio comunale, fino al 17 maggio 2020 e comunque fino a nuove disposizioni, tutte le attività produttive, artigianali, industriali e commerciali individuate dagli allegati 1, 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, secondo le modalità specificate nel medesimo Decreto;
2. restano sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ma resta consentita *la ristorazione con consegna* a domicilio nel rispetto delle norme igienico - sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché *la ristorazione con asporto* fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
3. è consentito il commercio, anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici;
4. dato atto che nel territorio comunale non sono attualmente attivi i mercati per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari (di cui all'art. 1 lettera z) del D.P.C.M. 26 aprile 2020), è consentita nel territorio comunale la vendita al dettaglio di generi alimentari in forma itinerante;
5. i venditori ambulanti sono tenuti al rispetto limitazioni e divieti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche emanati dal Comune ai sensi della Legge regionale 1 marzo 1995 n. 18 e

ss.mm.ii. ed alle superiori prescrizioni di cui al D.P.C.M. del 26.04.2020.

Articolo 2

(regolamentazione delle modalità di svolgimento delle attività commerciali)

1. È disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, se di turno, e le edicole che dovranno limitarsi alla esclusiva vendita dei prodotti di stampa. Per la domenica 10 maggio 2020 è consentita la vendita di prodotti florovivaistici;
2. è autorizzato nelle superiori giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari e affini, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento;
3. per la sola domenica 10 maggio 2020 il servizio a domicilio è consentito anche ai commercianti di prodotti florovivaistici.
4. nei giorni feriali è disposta la chiusura alle ore 20:00 di tutte le attività produttive, artigianali, industriali e commerciali consentite nel territorio comunale di cui al succitato art. 1;
6. gli esercenti in forma itinerante di vendita di generi alimentari, potranno espletare l'attività dalle ore 8:00 alle ore 13:00 nei giorni feriali nel rispetto delle condizioni di accessibilità. È fatto espresso divieto di ogni forma di assembramento e dovrà essere garantita la distanza interpersonale di almeno un metro ed il rispetto di tutte le misure precauzionali urgenti, in ordine anche all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale quali:
 - a. l'utilizzo di mascherina e guanti monouso da parte di venditori e acquirenti;
 - b. l'utilizzo di liquido igienizzante al fine di evitare la possibile contaminazione dei prodotti alimentari oggetto di vendita in particolar modo evitando il contatto diretto delle mani con monete e banconote;
7. gli operatori economici sono tenuti a osservare la normativa in materia sanitaria e di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro oltre che il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID – 19 di cui all'allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020;
8. tutti gli esercizi commerciali dovranno osservare scrupolosamente le prescrizioni di cui all'Allegato 5 al D.P.C.M. 26.04.2020.

Articolo 3

(regolamentazione delle modalità di svolgimento di tutte le attività produttive, artigianali, industriali)

1. Tutte le attività, ivi compresi i cantieri edili pubblici e privati, sono tenute ad osservare la normativa in materia sanitaria e di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro oltre che il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID – 19 di cui all'allegato 6 e 7 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, recanti:
 - protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID – 19 negli ambienti di lavoro tra il Governo e le parti sociali;

- protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID – 19 nei cantieri tra il Governo e le parti sociali;

Articolo 4

(attività sportiva, motoria e ricreativa)

1. È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria, in forma individuale ovvero con un accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e delle altre norme relative al contenimento del contagio;
2. non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto;
3. restano chiuse le aree attrezzate per il gioco dei bambini, le aree a verde pubblico e gli impianti sportivi comunali;

Articolo 5

(norme in materia di manutenzione e conduzione di terreni ed aree verdi)

1. È consentita, in quanto riconducibile a "situazione di necessità" finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l'attività non imprenditoriale essenziale alla conduzione di terreni agricoli e alla cura degli animali ivi custoditi;
2. per le finalità di cui al comma precedente, l'uscita nell'ambito del medesimo territorio comunale o in quello di un altro Comune è consentita una sola volta al giorno e ad un massimo di due componenti del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all'uopo delegato;
3. è, altresì, autorizzata l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private;
4. le attività di cui al presente articolo sono consentite solo nei giorni feriali.

Articolo 6

(disposizioni per i soggetti che rientrano nel territorio comunale)

In ottemperanza all'articolo 1, comma 3, dell'Ordinanza contingibile ed urgente n. 18 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Siciliana, chiunque faccia ingresso in Sicilia e, in particolare elegga il proprio domicilio presso questo Comune, ha l'obbligo di:

- a. registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto – chiamare il numero verde Regione Siciliana **800458787**;
- b. rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nel territorio regionale siciliano (comunicandone compiutamente l'indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio tramite email a dipprevenzione@asppalermo.org ;

rendere immediata dichiarazione al Comune di residenza o domicilio compilando la scheda di censimento persone fisiche presente sul sito istituzionale del Comune di

Bisacquino al link <https://comandopmbisacquino.vpsite.it/EMERGENZA-COVID-19.html> oppure tramite WhatsApp o telefono al numero **3662915900** oppure all'indirizzo email assistenzaCOVID19@gmail.com ;

- c. permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell'abitazione.

I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. È ammesso soltanto l'accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili ad evitare il contagio.

I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena.

Il Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana adotta le direttive del caso, secondo le modalità condivise con il Comitato Tecnico-Scientifico per l'emergenza coronavirus di cui alla disposizione n. 2 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione, quale Soggetto Attuatore ex O.C.D.P.C. n.630/2020, anche al fine di adeguare la disposizione di cui al comma che precede ad eventuali modalità di esame autorizzate dall'ISS.

I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da COVID - 19 hanno l'obbligo di:

- a. comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le scadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;
- b. permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, con l'adozione delle medesime cautele indicate all'art. 8, lett. d) della presente ordinanza;
- c. comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito "elenco unico giornaliero" alle Prefetture competenti per territorio. L'inadempimento di tale disposizione integra l'ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge regionale 5 del 2009.

Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi sono sottoposti al tampone rinofaringeo a conclusione del suddetto periodo.

Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working).

Articolo 7

(disposizioni sull'efficacia delle misure)

Tutte le misure emergenziali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 ed all'Ordinanza contingibile ed urgente n. 18 del 30.04.2020 del Presidente della regione Siciliana, seppure non richiamate nella presente Ordinanza, devono intendersi pienamente efficaci nel territorio comunale.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

RAMMENTA

A tutti i cittadini di osservare le misure igienico-sanitarie prescritte dall'Allegato 4 al D.P.C.M. 26.04.2020.

AVVERTE

Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche ed integrazioni in base alle sopraggiunte necessità e problematiche rilevate, nonché a seguito di ulteriori sopravvenute disposizioni governative e regionali;

DISPONE

- l'immediata esecutività del presente provvedimento;
- che la presente ordinanza, **con validità fino al 17 maggio 2020 compreso**, e comunque fino a nuove disposizioni, venga resa pubblica, con valenza di notifica individuale a tutti gli effetti di legge, mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito ufficiale dell'Ente, trasmessa alla Prefettura di Palermo, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, alla Presidenza della Regione Sicilia, alla Questura di Palermo, al Comando Provinciale C.C., alla Guardia di Finanza Tenenza di Corleone, alla locale Stazione dei Carabinieri, al Comando della Polizia Municipale;
- le Forze dell'Ordine presenti sul territorio sono incaricate di controllare il rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE

- che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave;
- che chiunque violi le prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza sindacale è, altresì, soggetto alla sanzione amministrativa stabilita ex art. 7 bis del T.U.E.L. da 25 a 500 euro.

INFORMA

- che ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento è il dott. Ignazio Bacile Responsabile protezione civile del Comune di Bisacchino;
- che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione

all'Albo Pretorio del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
(dott. Ignazio BACILE)



Il Sindaco
(prof. Tommaso F.sco DI GIORGIO)

Tommaso Franco

